

TI_GERICHTE 11.2000.153 vom 28. Februar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-02-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.153_d20000228

FR: TI_GERICHTE 11.2000.153 du 28 février 2000

IT: TI_GERICHTE 11.2000.153 del 28 febbraio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi (nel senso dell'art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello, mentre sulla ricusazione del Segretario assessoro statuisce il giudice da cui egli dipende (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).

E. 2

L'istante afferma, in sintesi, che dopo avere statuito il 28 febbraio 2000 sull'azione di merito lo stesso Pretore si trova a giudicare l'esecutività della sentenza. E ciò proprio in un caso in cui – egli asserisce – il dispositivo che gli impone di “rimuovere” il manufatto litigioso non è chiaro e necessita di esegesi. Il Pretore dovrà pertanto interpretare nel merito una sentenza da egli medesimo emanata, ciò che in sede esecutiva non è ammissibile. Sussisterebbe dunque il timore di un giudizio parziale. Ora, l'art. 27 lett. b CPC abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l'imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Rep. 1988 pag. 369; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 27). La questione è di sapere se in concreto si ravvisino estremi del genere.

E. 3

Il diritto a un giudice indipendente e imparziale è espressamente regolato dall'art. 30 Cost. Analogo principio scaturiva già dall'art. 58 vCost., sostanzialmente identico alla disciplina attuale, motivo per cui si giustifica di far capo alla relativa giurisprudenza (FF 1997 I 171; DTF 126 I 170 consid. 2b). Tale garanzia vieta l'influsso sulla decisione di circostanze esterne al processo che potrebbero privare il magistrato della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte; al magistrato sottoposto a simili influenze verrebbe meno, in effetti, la qualità di “giusto mediatore” (DTF 125 I 209 consid. 8a, 124 I 255 consid. 4, 117 Ia 170 consid. 3a). a) Sul piano cantonale la garanzia di un giudice indipendente e imparziale è concretata anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione, le quali sono concepite, come quelle sull'organizzazione dei tribunali, in modo tale da assicurare l'equanimità e la neutralità dei magistrati, conformemente alle esigenze dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 125 I 209 consid. 8a, 119 consid. 3a). Oltre ai precetti del diritto

cantonale, la Costituzione federale e la CEDU assicurano a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di garantire un apprezzamento libero e imparziale. Un semplice rimprovero di parzialità fondato sui sentimenti soggettivi e personali di una parte non è sufficiente per giustificare un'astensione. D'altro lato, per confortare dubbi legittimi non occorre che un giudice sia effettivamente prevenuto: circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione e atte a denotare un rischio di parzialità sono sufficienti (DTF 126 I 169 consid. 2a, 125 II 541 consid. 4a e b, 125 I 119 consid. 3a, 116 Ia 14 consid. 4; Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti). b) La ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Quanto alla possibile parzialità del giudice, essa dev'essere valutata secondo un processo oggettivo e soggettivo. Il primo tende a chiarire se il giudice offra le necessarie garanzie per escludere ogni dubbio di favoritismo e impone di considerare anche aspetti di carattere funzionale o organizzativo, con particolare accento sull'importanza che possono denotare le apparenze. L'esame soggettivo mira invece a determinare il pensiero interiore del magistrato in una specifica situazione (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4 e rinvii). Per tale ragione il giudice può ricusarsi anche spontaneamente.

E. 4

Nelle osservazioni all'istanza le interessate propongono di dichiarare la domanda tardiva. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, infatti, che una ricusazione va chiesta senza indugio e che un ritardo può configurare un atto di malafede processuale (DTF 119 Ia 228 in fondo). In concreto ci si può interrogare se, tenuto conto dei motivi addotti, l'istanza non sia effettivamente intempestiva, ove si consideri che l'escusso ha presentato opposizione al Pretore e ha finanche chiesto un rinvio del contraddittorio senza nulla eccepire. La questione può nondimeno rimanere aperta poiché, come si vedrà in seguito, la ricusazione è comunque destinata all'insuccesso.

E. 5

Le convenute hanno chiesto la rimozione forzata della sostra posta sul mappale n. _____ dell'istante, indicando come titolo esecutivo la sentenza emessa il 28 febbraio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2. Ora, che lo stesso giudice sia chiamato a statuire nell'ambito di un procedimento volto all'esecuzione di una propria sentenza ancora non costituisce, per ciò solo, motivo di ricusazione. Il Codice di procedura civile non ne fa cenno. Anzi, l'eventualità che un determinato giudice abbia già statuito in una causa vertente fra le stesse parti e sul medesimo oggetto ancora non basta a legittimare una ricusazione se al giudice incombe di decidere con un diverso potere cognitivo (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 27 CPC). Con l'opposizione al precetto esecutivo, certo, il debitore può contestare l'esecutività del titolo (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 493 CPC), come pure l'identità fra la prestazione imposta dal titolo e quella richiesta dal precetto (Rep. 1991 pag. 489 nel mezzo; Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 18, pag. 13; I CCA, sentenza del 16 giugno 2000 in re I. contro B., consid. 3). Contrariamente all'opinione dell'istante, tuttavia, ciò non significa che si possa rimettere in discussione il merito della lite. Al contrario: il giudice dell'esecuzione non può interpretare né integrare il dispositivo della sentenza alla base del precetto, dispositivo che deve contenere un obbligo formale, chiaro ed esplicito (DTF 78 II 293, 84 II 458; Rep. 1988 pag. 400, 1991 pag. 489).

E. 6

Ne discende che in concreto il Pretore dovrà limitarsi esaminare l'identità della prestazione richiesta con quella figurante nel titolo esecutivo e il passaggio in giudicato del titolo stesso. In nessun caso gli incomberà di interpretare il dispositivo della sentenza di merito. Non risulta del resto – né l'appellante pretende – che il giudice abbia annunciato o lasciato intendere un simile proposito. Se, poi, il Pretore si inoltrerà in esegesi del dispositivo, l'istante potrà impugnare la sentenza. Allo stato attuale delle cose i timori dell'istante, del tutto generici e invero al limite del pretesto, non sono idonei a corroborare sospetti di parzialità, né sono avvalorati da elementi oggettivi. Nella fattispecie non emergono quindi lontanamente “gravi motivi” che mettano in dubbio l'equanimità del magistrato.

E. 7

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Le controparti, che si sono rimesse al giudizio di questa Camera, non possono essere considerate vincenti e non possono dunque vedersi assegnare indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr. 500.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.